

DELIBERA N. 119 DEL 02/11/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: MODIFICA DELLA SERVITU' PERPETUA DI PASSAGGIO PEDONALE, CARRAIO E DI MANOVRA A CARICO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CENSITO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 7 MAPPALE 1101 ED A FAVORE DEL FABBRICATO DI CUI AL MAPPALE 68 DEL FOGLIO 7.

L'anno 2022 addì 02 del mese di novembre alle ore 10:30 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Assente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Assente

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENÉ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Edilizia Privata

Oggetto: MODIFICA DELLA SERVITU' PERPETUA DI PASSAGGIO PEDONALE E CARRAIO E DI MANOVRA A CARICO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CENSITO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 7 MAPPALE 1101 A FAVORE DEL FABBRICATO DI CUI AL MAPPALE 68 DEL FOGLIO 7.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 2 del 28/02/2022**, con la quale si approvavano il bilancio pluriennale di previsione e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta comunale **n. 31 del 16/03/2022**, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L. R. 7/12/1998, n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che con permuta in data 3 aprile 2001 repertorio numero 96902, a rogito Notaio Enrico Sebastiani, registrata a Châtillon il 23 aprile 2001 al numero 473 e trascritta ad Aosta il 24 aprile 2001 ai numeri 3490/2688, è stata costituita una servitù perpetua di passaggio pedonale, carraio e di manovra a carico dei terreni di proprietà comunale censiti al Catasto Terreni al foglio 7 mappale 1079 e mappale 1101, a favore del fabbricato di cui al mappale 68 del foglio 7;

VISTA la planimetria allegata alla suddetta permuta;

EVIDENZIATO che, a seguito dei lavori di costruzione del fabbricato comunale denominato "Club House", sul fondo servente censito al Catasto Terreni al foglio 7 mappale 1079 e mappale 1101 sono state realizzate alcune opere che impediscono in parte l'esercizio della servitù;

VISTA la nuova planimetria allegata;

CONSIDERATO che la modifica del tracciato della servitù non rende più gravosa la condizione del fondo servente;

PRECISATO che non è prevista un'indennità di servitù e le spese per la stipula dell'atto sono a carico del Comune;

RITENUTO necessario provvedere alla modifica della servitù perpetua di passaggio pedonale, carraio e di manovra a carico dell'immobile di proprietà comunale censito al catasto terreni al foglio 7 mappale 1101 e a favore del fabbricato di cui al mappale 68 del foglio 7;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, per le ragioni di cui in premessa, la modifica della servitù perpetua di passaggio pedonale, carraio e di manovra a carico dell'immobile di proprietà comunale censito al catasto terreni al foglio 7 mappale 1101 e a favore del fabbricato di cui al mappale 68 del foglio 7;
- DI DARE ATTO che sono a carico del Comune le spese per la stipula del rogito;
- DI DEMANDARE al responsabile dell'Area tecnica, per quanto di competenza, la concreta attuazione amministrativa di quanto qui disposto.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale
Dott. REY RENÉ